



IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE

**AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE**

Servizio Ambiente ed Energia

Prot. corr 17 - 6760/70/04/76

Allegati: 1

**OGGETTO:** D.M. Attività Produttive 17.6.2004 -  
Individuazione annuale zone non metanizzate nell'ambito  
del territorio del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 8,  
comma 10, lettera c), punto 4 della Legge 23.12.1998 n.  
448 e s.m.i. - Anno 2017.

**Compongono il Consiglio Comunale i signori:**

<b>PRES.</b>		<b>PRES.</b>	
APOLLONIO Guido	si	GHERSINICH Giuseppe	si
BABUDER Michele	si	GIACOMELLI Claudio	si
BARBO Giovanni	si	GIANNINI Gianrossano	si
BASSA POROPAT M. Teresa	si	GRIM Antonella	-
BASSO Domenico	si	IMBRIANI Alessandro	si
BERTOLI Everest	si	LIPPOLIS Antonio	si
BERTONI Cristina	si	MARINI Bruno	-
BETTIO Francesco	si	MARTINI Fabiana	si
CAMBER Piero	si	MENIS Paolo	si
CASON Roberto	si	PANTECA Francesco di Paola	si
CAVAZZINI Andrea	si	POLACCO Alberto	si
CLAUDIO Michele	si	POLIDORI Paolo	si
CODARIN Massimo	si	PORRO Salvatore	si
COSOLINI Roberto	si	REPINI Valentina	si
DAL TOÈ Barbara	si	RESCIGNO Vincenzo	si
DANIELIS Elena	si	ROBERTI Pierpaolo	si
de GIOIA Roberto	si	RUSSO Giovanni	-
DECLICH Manuela	si	SVAB Igor	si
DIPIAZZA Roberto	si	TONCELLI Marco	-
FAMULARI Laura	-	TUIACH Fabio	si
GABRIELLI Marco	si		

E' presente il Sindaco Roberto DIPIAZZA

Sono presenti **35** consiglieri / sono assenti **5** consiglieri

**Assessori**

BRANDI Angela	si	LODI Elisa	si
BUCCI Maurizio	si	POLLI Luisa	si
GIORGI Lorenzo	si	ROBERTI Pierpaolo	si
GRILLI Carlo	si	ROSSI Giorgio	.
LOBIANCO Michele	si	TONEL Serena	.

**riferito al n. ord.: 29/2017**

Presiede il Presidente dott. Marco GABRIELLI

Partecipa il Segretario Generale dott. Santi TERRANOVA

**ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003** e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 31.3.2017 al 15.4.2017  
e diventa <sup>copia</sup>esecutivo in data 16.4.2017

Su proposta dell'Assessore alla Città Territorio e Urbanistica Luisa Polli:

premesso che l'art. 13, comma 2 della L. 28.12.2001 n. 448 – Legge Finanziaria 2002, prevedeva la possibilità di concedere per gli anni 2002 e 2003 agevolazioni sul costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per il riscaldamento degli immobili siti nelle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio da individuare con apposita deliberazione del consiglio comunale;

che dette agevolazioni sono state prorogate da ultimo al 31.12.2011 per effetto dell'art. 2, comma 13 della L. 22.12.2008 n. 203 - Legge Finanziaria 2009 e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Dogane di Roma con nota prot. 178604 R.U. del 31.12.2009 con la quale si precisa che la previsione di cui al citato art. 2, non è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie relative agli anni 2010 e 2011;

che pertanto, prosegue la suddetta nota, *“il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”*;

che l'Agenzia delle Dogane di Roma con successiva nota prot. 33321 R.U. del 16.3.2011 ha precisato che *“il comma 12 dell'articolo 2 della Legge n. 203 del 22/12/2008 (Legge finanziaria 2009) ha reso strutturale a partire dall'anno 2009 l'aumento – previsto dall'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.11.2001, n. 418 - di lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di GPL, delle riduzioni di costo stabilite (rispettivamente nella misura di lire 200 per litro di gasolio e lire 208 per chilogrammo di GPL) dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate, unitamente alla Regione Sardegna).*

*L'articolo 2 comma 13 della medesima Legge n. 203 del 22/12/2008 ha invece rinnovato, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, l'applicazione delle disposizioni, in materia di accisa, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

*La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento non è stata però reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, né per l'anno 2011.*

*Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione, come quantificato dalla sopraccitata Legge Finanziaria 2009, deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448/98 come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge n. 488/99 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354.*

*In buona sostanza, il beneficio di cui si tratta è applicabile alle frazioni o porzioni di frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come *“...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”*;*

che il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera acquisita in data 26.4.2011 al prot. gen. 65409 del Comune di Trieste, ha trasmesso la citata nota dell'Agenzia delle Dogane di Roma del 16.3.2011, confermando il contenuto del suddetto parere dell'Agenzia delle Dogane di Roma;

che l'Agenzia delle Dogane di Roma con ulteriore nota prot. R.U. 152093 del 28.12.2012 ha precisato che "... da quanto sopra emerge, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'art. 8 comma 10, lett. c), della legge n. 448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, difatti, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria";

considerato che la Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ed il D.L. 30.12.2016 n. 244 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") convertito, con modificazioni, in Legge 27.2.2017 n. 19, non abroga tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile;

preso atto che i Comuni devono, in esecuzione dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4 della L. 23.12.1998 n. 448 – *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo* e s.m.i., con propria deliberazione consiliare - da inviare al Ministero delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) entro il 30 settembre di ogni anno - individuare annualmente le frazioni non metanizzate ricadenti nella zona climatica denominata "E" di cui al D.P.R. 412 del 26.8.1993e s.m.i.;

atteso che il territorio del Comune di Trieste, già individuato quale zona climatica "D" nell'allegato A del predetto D.P.R. 412 del 26.8.1993 e s.m.i., per effetto del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17.6.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7.8.2004 n. 184, è stato rideterminato quale zona climatica "E" con i conseguenti effetti legislativi ad esso correlati;

che già con deliberazione consiliare n. 75 del 30.9.2004 e successive e da ultimo con deliberazione consiliare n. 65 del 19.9.2016, sulla scorta della documentazione fornita da AcegasApsAmga S.p.A., il Comune di Trieste ha provveduto alla individuazione delle aree non metanizzate ricomprese nella fascia climatica "E", ricadenti nel proprio territorio comunale;

che l'AcegasApsAmga S.p.A. con nota PEC del 7.2.2017 acquisita al prot. gen. 25356 in pari data, avente ad oggetto "AGEVOLAZIONI FISCALI 2017 ZONE NON METANIZZATE INVIO PLANIMETRIE" ha trasmesso in particolare la seguente documentazione in formato digitale:

- Planimetria della "Rete gas metano del comune di: TRIESTE – Situazione impianto al 31.12.2016" in scala 1:20.000;
- "ELENCO AREE NON METANIZZATE NEL COMUNE DI TRIESTE - Situazione al 31 dicembre 2016";

che AcegasApsAmga S.p.A. ha provveduto inoltre a consegnare agli uffici la Planimetria anzidetta su supporto autocad, georiferito in coordinate Gauss-Boaga, in formato .pdf, suddivisa in 7 tavole, datate marzo 2017 ed in scala 1:5.000;

che si è provveduto inoltre d'ufficio ad inserire la perimetrazione del centro abitato su tale planimetria riportante la rete gas metano del Comune di Trieste, per l'applicazione del beneficio delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i.;

che il beneficio di cui trattasi sussiste nelle "frazioni" non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

2

che dette "frazioni" vengono riportate nella seguente tabella:

<b>"Frazioni" non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, che beneficiano delle agevolazioni fiscali</b>	
Strada Nuova per Opicina	da via Valerio fino al limite del centro abitato in prossimità di via Jacopone da Todi (esclusa) e via delle Beatitudini (inclusa) e inoltre dopo il civ. 20 (escluso) fino all'Obelisco (escluso)
Via Valerio alta	dal civ. 131 a bivio S.R. 58
Via Commerciale alta	da Salita Conconello a Strada Nuova per Opicina
Via Bellavista	da Strada Nuova per Opicina all'abitato di Conconello (escluso)
Via Olmi	da via Molini a via Commerciale
Via Sottomonte alta	dal civ. 28 (escluso) a via degli Olmi
Via Molini	da via degli Olmi a Vicolo delle Rose
Vicolo delle Rose	dal civ. 73 (incluso) a via dei Gerani
Via Bidischini	da Strada Nuova per Opicina all'abitato di Conconello (escluso)
Strada per Basovizza	dal civ. 56 all'abitato di Basovizza (escluso)
Via del Timo	dal civ. 176/1 (escluso) al civ. 176/4 (escluso)
Strada per Longera	dal civ. 234 (escluso) all'abitato di Longera (escluso)
Via Battigelli	dall'abitato di Longera (escluso) a via Marchesetti (esclusa)
Strada di Fiume	dal civ. 206 (escluso) all'incrocio con Salita al Monbeu (esclusa), dall'incrocio con la S.S. 14 all'incrocio con la via Marzabotto, dall'incrocio con la via Marzabotto fino all'incrocio con la strada per Basovizza
Via Brigata Casale	dal limite del centro abitato a Cattinara
Santa Maria Maddalena Superiore	zona ad est di Altura (via Brovedani e via Diena)
Via Costalunga	dal civ. 243 (incluso) fino alla via Brigata Casale
Via Gravisi	dopo il civ. 12/1 (incluso) alla via Costalunga
Salita Cedassammare	dal civ. 31 (incluso) ed escluso il civ. 37
Strada Costiera	da viale Miramare al confine comunale escluso il tratto dal civ. 17/1 al civ. 23 (di fronte ai campi tennis di Grignano)
Vie Livia – Plinio – Pucino - Vitalba	intera zona fino all'abitato di S.Croce (escluso)
Località Santa Croce Mare	zona fra la ferrovia ed il mare
Via Picard	intera zona delle sorgenti
S.P. I del Carso	da Opicina Campagna (sovrappasso FS) al Centro Lanza (escluso tratto antistante caserma)
S.P. I del Carso	da Prosecco (dopo il monumento) all'abitato di S.Croce (escluso)
Prosecco Est	parte dell'abitato storico verso Devincina
Prosecco Ovest	dal monumento alla Strada del Friuli
Strada del Friuli	da salita Contovello all'abitato di Contovello (escluso)
Ex S.S. 202	dal Centro Lanza all'Area di Ricerca (esclusa) tranne tratto in loc. Campo Romano (metanizzata)
Via Ermada	dal civ. 34/13 alla ex S.S. 202
Strada per Rupingrande	dalle officine Laboranti (escluse) a via di

	Monrupino
Loc. Trebiciano	case a sud della S.P. n. 1 del Carso (esclusa)
Strada per Padriciano	dal Golf club (escluso) alla Strada per Basovizza
S.P. n. 10 del Timavo	dal laghetto di Basovizza all'ex valico di frontiera (limite di Stato)
Loc. Gropada	i vari rami della rete terminano alle altezze dei civici 132-138-14-27-102-60
Strada da Basovizza a Gropada	dall'abitato di Basovizza (escluso) a Gropada (esclusa)

ritenuto altresì di considerare "frazioni" del territorio non metanizzate - in applicazione di quanto indicato dal già citato articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. - immobili o aree ad essi pertinenziali site in qualunque zona del territorio comunale, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, prospicienti strade o tratti di strade prive di rete di gas metano;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

I. di individuare - tenuto conto di quanto in premessa indicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. - nell'ambito del Comune di Trieste, le seguenti "frazioni" non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricomprese nella fascia climatica "E", ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali:

<b>"Frazioni" non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, che beneficiano delle agevolazioni fiscali</b>	
Strada Nuova per Opicina	da via Valerio fino al limite del centro abitato in prossimità di via Jacopone da Todi (esclusa) e via delle Beatitudini (inclusa) e inoltre dopo il civ. 20 (escluso) fino all'Obelisco (escluso)
Via Valerio alta	dal civ. 131 a bivio S.R. 58
Via Commerciale alta	da Salita Conconello a Strada Nuova per Opicina
Via Bellavista	da Strada Nuova per Opicina all'abitato di Conconello (escluso)
Via Olmi	da via Molini a via Commerciale
Via Sottomonte alta	dal civ. 28 (escluso) a via degli Olmi
Via Molini	da via degli Olmi a Vicolo delle Rose
Vicolo delle Rose	dal civ. 73 (incluso) a via dei Gerani
Via Bidischini	da Strada Nuova per Opicina all'abitato di Conconello (escluso)
Strada per Basovizza	dal civ. 56 all'abitato di Basovizza (escluso)
Via del Timo	dal civ. 176/1 (escluso) al civ. 176/4 (escluso)
Strada per Longera	dal civ. 234 (escluso) all'abitato di Longera (escluso)
Via Battigelli	dall'abitato di Longera (escluso) a via Marchesetti (esclusa)
Strada di Fiume	dal civ. 206 (escluso) all'incrocio con Salita al

	Monbeu (esclusa), dall'incrocio con la S.S. 14 all'incrocio con la via Marzabotto, dall'incrocio con la via Marzabotto fino all'incrocio con la strada per Basovizza
Via Brigata Casale	dal limite del centro abitato a Cattinara
Santa Maria Maddalena Superiore	zona ad est di Altura (via Brovedani e via Diena)
Via Costalunga	dal civ. 243 (incluso) fino alla via Brigata Casale
Via Gravisi	dopo il civ. 12/1 (incluso) alla via Costalunga
Salita Cedassammare	dal civ. 31 (incluso) ed escluso il civ. 37
Strada Costiera	da viale Miramare al confine comunale escluso il tratto dal civ. 17/1 al civ. 23 (di fronte ai campi tennis di Grignano)
Vie Livia – Plinio – Pucino - Vitalba	intera zona fino all'abitato di S.Croce (escluso)
Località Santa Croce Mare	zona fra la ferrovia ed il mare
Via Picard	intera zona delle sorgenti
S.P. I del Carso	da Opicina Campagna (sovrappasso FS) al Centro Lanza (escluso tratto antistante caserma)
S.P. I del Carso	da Prosecco (dopo il monumento) all'abitato di S.Croce (escluso)
Prosecco Est	parte dell'abitato storico verso Devincina
Prosecco Ovest	dal monumento alla Strada del Friuli
Strada del Friuli	da salita Contovello all'abitato di Contovello (escluso)
Ex S.S. 202	dal Centro Lanza all'Area di Ricerca (esclusa) tranne tratto in loc. Campo Romano (metanizzata)
Via Ermada	dal civ. 34/13 alla ex S.S. 202
Strada per Rupingrande	dalle officine Laboranti (escluse) a via di Monrupino
Loc. Trebiciano	case a sud della S.P. n. I del Carso (esclusa)
Strada per Padriciano	dal Golf club (escluso) alla Strada per Basovizza
S.P. n. 10 del Timavo	dal laghetto di Basovizza all'ex valico di frontiera (limite di Stato)
Loc. Gropada	i vari rami della rete terminano alle altezze dei civici 132-138-14-27-102-60
Strada da Basovizza a Gropada	dall'abitato di Basovizza (escluso) a Gropada (esclusa)

2. di considerare altresì “frazioni” del territorio non metanizzate - ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i. - immobili o aree ad essi pertinenti site in qualunque zona del territorio comunale, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, prospicienti strade o tratti di strade prive di rete di gas metano;

3. di prendere atto che al fine di individuare le “frazioni” non metanizzate ricadenti al di fuori del perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ricadenti nella fascia climatica “E”, che beneficiano delle agevolazioni fiscali, si fa riferimento alla planimetria in scala 1:20.000 denominata “Rete gas metano del comune di : TRIESTE – Situazione impianto al 31.12.2016” redatta da AcegasApsAmga S.p.A. ed allegata sub A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di rimandare per una puntuale applicazione del beneficio delle agevolazioni fiscali di cui al punto 1. alla planimetria in formato digitale riportante la rete gas

9-

metano realizzata da AcegasApsAmga S.p.A. nel territorio del Comune di Trieste - con l'indicazione delle vie e numeri civici - consultabile sul sito web del Comune di Trieste all'indirizzo [www.retecivica.trieste.it](http://www.retecivica.trieste.it) nella pagina dedicata all'Ambiente, sezione "zone non metanizzate";

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4) della L. 23.12.1998 n. 448 e s.m.i.;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,  
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 2/3/2017

Il Direttore

F.to **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
dott. ing. Gianfranco CAPUTI

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,  
s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data - 6 MAR. 2017

Il Direttore

F.to **dott. Vincenzo Di MAGGIO**



Il Presidente Gabrielli pone in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto "D.M. Attività Produttive 17.6.2004. Individuazione annuale zone non metanizzate nell'ambito del territorio del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4 della Legge 23.12.1998 n. 448 e s.m.i.. Anno 2017" licenziata dalla competente Commissione consiliare con parere favorevole.

La presente deliberazione è parte del verbale di seduta  
n. 25 del 28 marzo 2017 al numero d'ordine 29  
Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 170328.mp3** da **00.47.47** a **00.49.32**

Il Presidente pone direttamente in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di deliberazione in oggetto.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti **28**, favorevoli **28**. [vedasi tabulato]

Sulla base della predetta votazione  
la delibera viene **APPROVATA** ed assume il **numero 10**

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Marco Gabrielli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Santi Terranova

Consiglio comunale del 28-03-2017

Votazione n. 2.002 alle ore 20:13

Atto: D.C. 10/2017

Oggetto:

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....~~27~~ 28

Partecipanti alla votazione.....~~26~~ 28

Di cui

Favorevoli.....~~26~~ 28

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione.....~~1~~ 0

ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLI [~~26~~] 28

APOLLONIO , BARBO , BASSA POROPAT , BASSO , BETTIO , CAMBER , CASON ,  
CAVAZZINI , CODARIN , COSOLINI , DAL TOE' , DECLICH , GABRIELLI , GHERSINICH ,  
GIACOMELLI , GIANNINI , IMBRIANI , LIPPOLIS , MARTINI , MENIS , PANTECA , REPINI ,  
RESCIGNO , SVAB , TONCELLI , TULACH , DANIELIS , BERTONI

CONTRARI [ 0 ]

ASTENUTI [ 0 ]

NON VOTANTI [~~1~~] 0  
~~DANIELIS~~

**IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE LA  
CONSIGLIERA BERTONI PRESENTE IN AULA HA  
DICHARATO DI NON ESSERE RIUSCITA A  
ESPRIMERE COMPIUTAMENTE IL PROPRIO VOTO  
CHE INTENDEVA ESSERE FAVOREVOLE E CHE LA  
CONSIGLIERA DANIELIS HA DICHARATO DI NON  
ESSERE RIUSCITA A ESPRIMERE COMPIUTAMENTE  
IL PROPRIO VOTO CHE INTENDEVA ESSERE  
FAVOREVOLE**

